

Ordinanza concernente l'imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (Ordinanza sull'imposizione minima, OImM)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,
visto l'articolo 197 numero 15¹ della Costituzione federale²,
ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina l'imposizione minima dei grandi gruppi di imprese multinazionali attraverso un'imposta integrativa determinata sulla base degli utili delle loro unità operative, che:

- a. appartengono fiscalmente alla Svizzera (imposta integrativa svizzera);
- b. non appartengono fiscalmente alla Svizzera (imposta integrativa internazionale).

² La valutazione dell'appartenenza fiscale è retta dagli articoli 50–52 della legge federale del 14 dicembre 1990³ sull'imposta federale diretta (LIFD).

Art. 2 Diritto applicabile

¹ Fatte salve le disposizioni della presente ordinanza e le prescrizioni della legislazione federale concernenti l'imposizione delle imprese, si applicano le «Global Anti-Base Erosion Model Rules» (Pillar Two) del 14 dicembre 2021⁴ dell'Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting dell'OCSE/G20 (di seguito «prescrizioni modello»).

² Le prescrizioni modello devono essere interpretate in particolare secondo il relativo commentario⁵ e le pertinenti normative dell'OCSE/G20.

RS ...

¹ Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

² RS 101

³ RS 642.11

⁴ Le prescrizioni modello sono liberamente consultabili all'indirizzo www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two.pdf.

⁵ Il commentario è liberamente consultabile all'indirizzo www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two-commentary.pdf.

³ Nell'applicazione delle prescrizioni modello, la Svizzera è considerata come:

- a. «implementing jurisdiction» ai sensi degli articoli 2.1, 2.4, 2.6, 6.5, 8, 9.3.5, 9.4.1 e 10.1.1 delle prescrizioni modello;
- b. «reference jurisdiction» ai sensi dell'articolo 9.3.5 delle prescrizioni modello.

Art. 3 Unità operative

Sono considerate unità operative le «constituent entities» secondo l'articolo 1.3.1 delle prescrizioni modello.

Sezione 2: Imposta integrativa svizzera

Art. 4 Campo di applicazione

¹ Sono assoggettati all'imposta integrativa svizzera gli utili delle unità operative appartenenti fiscalmente alla Svizzera di un gruppo di imprese la cui società madre capogruppo raggiunge secondo il proprio conto annuale consolidato una cifra d'affari annua di 750 milioni di euro.

² Se la Giurisdizione fiscale della società madre capogruppo applica un valore soglia inferiore per la cifra d'affari annua consolidata, gli utili delle sue unità operative appartenenti fiscalmente alla Svizzera sono parimenti assoggettati all'imposta integrativa svizzera.

³ Gli utili di un'unità operativa appartenente fiscalmente alla Svizzera sono assoggettati all'imposta integrativa svizzera indipendentemente dalla Giurisdizione fiscale cui appartiene fiscalmente la società madre capogruppo.

Art. 5 Calcolo

L'imposta integrativa svizzera è calcolata per analogia conformemente agli articoli 5.1–5.6 delle prescrizioni modello; per analogia sono parimenti applicabili le disposizioni speciali delle prescrizioni modello. Nel calcolo secondo l'articolo 5.2.3 delle prescrizioni modello l'imposta integrativa svizzera non viene dedotta.

Sezione 3: Imposta integrativa internazionale

Art. 6 Campo di applicazione

¹ L'imposta integrativa internazionale è determinata sulla base degli utili delle unità operative non appartenenti fiscalmente alla Svizzera di un gruppo di imprese la cui società madre capogruppo raggiunge secondo il proprio conto annuale consolidato una cifra d'affari annua di 750 milioni di euro.

² È determinata conformemente agli articoli 2.1–2.3 delle prescrizioni modello concernenti l'«Income Inclusion Rule» (IIR) sulla base degli utili delle unità operative appartenenti fiscalmente a un'altra Giurisdizione fiscale:

-
- a. la cui società madre capogruppo appartiene fiscalmente alla Svizzera; o
 - b. di cui una società diversa dalla società madre capogruppo appartiene fiscalmente alla Svizzera e i cui utili non sono assoggettati a un'IIR estera.

³ È applicabile conformemente agli articoli 2.4 e 2.5 delle prescrizioni modello concernenti la «Undertaxed Payments Rule» (UTPR) agli utili delle unità operative appartenenti fiscalmente a un'altra Giurisdizione fiscale di un gruppo di imprese la cui società madre capogruppo appartiene fiscalmente parimenti a un'altra Giurisdizione fiscale, se almeno un'unità operativa del gruppo di imprese appartiene fiscalmente alla Svizzera e gli utili delle unità operative estere interessate non sono assoggettati a un'IIR estera.

Art. 7 Calcolo

L'imposta integrativa internazionale è calcolata per analogia conformemente agli articoli 5.1–5.6 delle prescrizioni modello; per analogia sono parimenti applicabili le disposizioni speciali delle prescrizioni modello.

Sezione 4: Imputazione dell'imposta integrativa alle unità operative

Art. 8

¹ L'imposta integrativa svizzera di un gruppo di imprese è imputata alle singole unità operative proporzionalmente all'ammontare dell'imposta integrativa che risulterebbe da un calcolo basato sulle chiusure contabili singole di queste unità operative. A tale scopo si calcolano le imposte determinanti, l'utile determinante così come l'utile eccedente per ogni unità operativa sulla base della chiusura contabile singola conforme alle prescrizioni modello.

² L'ammontare dell'imposta integrativa internazionale applicata secondo l'UTPR viene imputato alle unità operative secondo i criteri dell'articolo 2.6 delle prescrizioni modello.

³ Se un'unità operativa dispone di oggetti dell'imposta in più Cantoni, l'imposta integrativa viene ripartita su tali oggetti conformemente ai principi del diritto federale concernenti il divieto della doppia imposizione intercantonale.

Sezione 5: Ripartizione del gettito lordo

Art. 9

¹ Il gettito lordo dell'imposta integrativa svizzera su attività delle unità operative di Confederazione, Cantoni e Comuni esenti dall'imposta sull'utile conformemente all'articolo 56 LIFD⁶, assoggettate all'imposizione minima secondo le prescrizioni modello, spetta al rispettivo ente pubblico.

² Per il resto la quota cantonale del gettito lordo dell'imposta integrativa spetta ai Cantoni in base all'appartenenza fiscale delle unità operative cui è stata imputata l'imposta integrativa. Se un'unità operativa dispone di oggetti dell'imposta in più Cantoni, il gettito lordo spetta ai Cantoni in base all'imputazione a tali oggetti dell'imposta.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 10 Modifica di un altro atto normativo

L'ordinanza del 22 agosto 1967⁷ sul computo di imposte alla fonte estere è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 2, secondo periodo

² ... Nel calcolo dell'ammontare massimo non viene dedotta un'imposta integrativa secondo l'ordinanza del ...⁸ sull'imposizione minima.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁷ RS 672.201

⁸ RS ...